

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

Via G.Reverberi , n.2 25070 NOZZA di Vestone (Bs) Tel. 0365-81138-Fax 0365-820469

N. 5541 di Prot.

data, - 7 MAG. 2007

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la qualità della Vita Via C. Colombo 44 00174 Roma

> Alla Regione Lombardia D.G. Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità Via Pola 12/14 20124 Milano

Alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia Viz Dalmezia n.94 25125 Brescia

Alla Ditta
Enel Produzione S.P.A.
U.B.I. Bergamo
C/o sede sussidiaria
Via Grazzine 29
25100 Brescia

Al Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po Via Garibaldi 75 43100 Parma Fax 0521/772655

Al Registro Italiane Dighe Ufficio di Milano via Cordusio 4 20123 Milano Fax 02 88004308

> Alla Provincia di Brescia Settore Protezione Civile Via Musei 29 25121 Brescia

Alla Provincia di Brescia Settore Aria, acqua e rumore Via Milano 13 25121 Brescia

Alla Prefettura di Brescia Piazza Paolo VI 25100 Brescia

> Spett. Comune di Idro Idro (BS)

Spett.
Comune di Bagolino
Bagolino(BS)

Spett. Comune di Anfo Anfo (BS)

Spett. Comune di Bondone Bondone (TN)

Al Corpo forestale dello Stato Coordinamento Regione Lombardia Via Vitruvio 43 20124 Milano Oggetto: Richiesta di adeguamento del progetto di sistemazione dell'opera di presa del lago d'Idro- progetto delle opere civili per la installazione di griglie e sgrigliatore automatico in atto da parte della società E.n.e.l. produzione s.p.a., con la messa in opera di uno sbarramento fisso a quota 367,50 m. s.l.m Tutela e salvaguardia delle acque del lago d'Idro e fiume Chiese.

In relazione all'oggetto si comunica quanto segue.

In primo luogo, preme qui sottolineare, la piena condivisione, delle ordinanze sindacali del comune di Bagolino n. 30 del 2 maggio 2007 e del comune di Anfo n.229 del 3 maggio 2007, nonché quella del comune di Idro del 30 marzo 2007 a firma del dirigente segretario comunale.

In secondo luogo si ribadisce che La Comunità montana di Valle Sabbia, ente preposto alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela della salute, alla tutela della fauna ittica e alla tutela generale dell'interesse pubblico, ha richiesto agli enti competenti, con nota del 19.02.2007 prot. n. 1996, la possibilità di adeguare l'opera di presa del Canale di derivazione E.n.e.l. di Vobarno.

Tale richiesta nasce da una molteplicità di esigenze, che da tempo richiedono interventi volti al raggiungimento degli interessi prima enunciati.

Il raggiungimento del deflusso minimo vitale del fiume Chiese, così come evidenziato dalle due note, del 7 febbraio 2007 n.1526 e del 2 marzo 2007 n. 6097, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Qualità della Vita, che in termini inequivocabili e chiarissimi invita tutti gli enti ad assicurare il deflusso minimo vitale (D.M.V.) tra lago e fiume.

Si precisa che l'obbligo del d.m.v. per il lago d'Idro non è piu riferibile al p.t.u.a. della Regione Lombardia, ma alla nuova normativa statale in materia di risorse idriche d.lgs 152/06 che abroga implicitamente leggi cosiddette di grado inferiore o subordinate.

Al fine di poter conseguire il raggiungimento del deflusso minimo vitale, e quindi il ripristino dell'alveo, è fondamentale consentire ad una minima portata d'acqua (stimabile in 2,49 mc/s) di superare la traversa di Idro per 365 giorni all'anno.

Ciò oltre che avvenire con una regolazione adeguata ancora da redigere (provvedimento amministrativo), deve essere garantita anche con la presenza di opere idrauliche idonee, ritenute di interesse pubblico. Per l'appunto una nuova soglia lungo il canale E.n.e.l., che misuri e moderi l'introduzione d'acqua nell'impianto idroelettrico.

Una soglia o stramazzo è una ostruzione sul fondo di un canale su cui il fluido deve tracimare, in modo che divenga un elementare ed efficace misuratore di portate per canali aperti.

(Si rimanda al progetto della Comunità Montana depositato presso il Comune di Idro in data 19.04.07)

La richiesta dell' Ente scrivente non è la costruzione di una diga o di uno sbarramento, volto a variare i livelli del lago d'Idro o a sottendere volumi di acqua o a variare le portate di derivazione della centrale idroelettrica, ma bensì il semplice adeguamento ambientale dell'attuale intervento edilizio in fase di esecuzione lungo il canale Enel.

Pertanto il Registro Italiano Dighe (R.I.D.) non deve lasciare nessun tipo di autorizzazione o parere e nemmeno deve essere interpellato, l'unico parere obbligatorio che il R.I.D doveva emettere, prima dell'inizio lavori, era il parere riguardante la tura in materiale sciolto posta sul canale E.n.e.l., ad oggi ancora presente.

Per porre chiarezza sul proseguo dell'azione amministrativa, che si deve intraprendere, si ribadiscono due considerazioni di fondo.

La prima, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza degli interessi coinvolti, riguarda la possibilità, da parte del Comune di Idro, di ordinare la modifica o l'integrazione del progetto presso il canale E.n.e.l. presentato con una D.I.A.

L'Amministrazione detiene un potere di autotutela in via generale e, quindi, ha la

possibilità di intervenire anche oltre i 60 giorni previsti per legge, a seconda che sussista ab origine un vizio di legittimità ovvero sopravvenga una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso. In tal ultimo caso può assegnare un termine al privato entro cui questo è tenuto a conformare la propria attività alla normativa vigente.

Ad oggi la Comunità montana di Valle Sabbia non conosce a che stato siano i lavori, infatti se non sono stati ultimati è necessario ed utile provvedere all'integrazione del progetto con la predisposizione di un misuratore di portate per mezzo di una soglia, ciò consentirebbe, non solo di tutelare la quantità della

risorsa idrica e del suo risparmio e utilizzo razionale, ma anche di garantire, sin da subito, i valori del paesaggio ex artt. 131e 142 D.gl 22 gennaio 2004 n.42 sino ad oggi mai tutelati sul lago d'Idro, bene ambientale e paesaggistico ex lege.

La seconda considerazione è che, in alternativa a quanto esposto sopra, l'adeguamento e l'ammodernamento dell'impianto di derivazione può essere imposto al concessionario, dalle competenti autorità sovraordinate al comune ,ovvero dalla Regione Lombardia o in sostituzione dal Ministero dell'Ambiente.

Così come previsto dalla normativa l'intervento di predisposizione della soglia dovrà essere naturalmente a carico del soggetto concessionario, tenuto a provvedervi integralmente a proprie spese, come previsto dagli artt. 2. R.D. 523/1904; 17 lette. a) del R.D. 1285/1920; 43 comma 2 R.D.1775/1933

Si ricorda che nonostante l'emanazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del T.U. sulle acque e impianti elettriciche le prime due disposizioni normative richiamate sono ancora in vigore, sia perché tali norme non risultano comprese nell'elenco di quelle esplicitamente abrogate con l'art. 234 del T.U. citato, sia perché non sono state ancora emanate norme regolamentari del T.U. medesimo. Le norme di cui al R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, restano, dunque, in vigore, in quanto compatibili con quelle di cui al ripetuto Testo Unico, così come quelle del sopra citato R.D. 523/1904

Pertanto vista la situazione straordinaria, che attualmente prevede la presenza di una diga in materiale sciolto, volta a consentire le attuali opere di manutenzione, riteniamo fondamentale adeguare il progetto ora, per evidenti risparmi economici ed ambientali.

Inoltre vanno presi in considerazione gli altri aspetti importanti che la presenza di una soglia garantirebbe :

la tutela e la difesa dell'ittiofauna del bacino lacustre, che attualmente con la presa a bocca libera non è garantita, il rallentamento del processo di eutrofizzazione delle acque lacustri, una sicurezza esterna dell'impianto ed un minor impatto estetico.

Tutto ciò è stato sinteticamente già esposto dallo scrivente in sede di conferenza dei servizi del 27/04/2007 presso il Comune di Idro.

Distinti saluti.

MONIAND IN THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPL

L'Assessore all'Ambiente Avv. Matteo Royatti